

02878905

LO GIUDICE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Penale

19/2

N. MOD. 2/A/SO

N. 25^A della sentenza

4475/2005
del Reg. Gen.la. App.

33S4Z2001
del Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

21-01-2008

Depositata
In Cancelleria

17.02.2008

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

[Signature]
Ritratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proo.Rep. c/Trib. di

il.

Ufficio coipi di reato di

Estratto alla Prefettura il

il.

Estratto art. 15/27 D.M. 334/f
al P.M. c/o Trib. Di

Il Cancelliere

Redatta scheda

il.

I] Cancelliere

Art.
Campione penale

Composto dai Signori;

- 1. Dot. EDOARDO VERONELLI - Presidente
- 2. Doti. MASSIMO RUGGIERO - Consigliere Est
- 3. Dott.ssa BARBARA EELLRRIO - Consigliere

h4 pronuaciaio la seguente¹

SENTENZA

nella causa del Pubblico Ministero

contro

1) GUZZANTI PAOLO nato a ROMA (RM) il 01-08-1940 - APPELLATO DALLA PARTE CIVILE -LIBERO -CtNAJK/VCV

residente a ROMA- VIA RIPETTA; 151

domicilio eletto

domic. dich. ROMA- VIA RIPETTA, 151

Imputato di : ARTT. 81-595 CO 1 E 3 C.P.-L. 47/48 commesso in PADERNO DUGNANO in data - -

Difeso da: Aw.SALVATORE LO GIUDICE Foro di MILANO - Aw. ENZO LO GIUDICE Foro di MILANO

E' presente del coelferore (? AuJ .5FHQL) Oufe' d' cA/TePiD *dm*

2) CERVI MARIO VITTORIO nato a CREMA (CR) il 25-03-1921 - APPELLATO DALLA PARTE CIVILE -- LIBERO - COAJTU *KACE*

residente a MILANO- VIA G. GALILEI, 14

domicilio detto

domic. dich. MILANO- VIA G. GALILEI, 14

Imputato di ; ARTT. 57 IN REL, 595 CO 1 E 3 C.P. commesso in PADERNO DUGNANO in data - ■

Difeso da: Aw.SALVATORE LO GIUDICE Foro di MILANO - Aw.ENZO LO GIUDICE Foro di MILANO

E' presente P'Aw. Salvatore Lo Giudice

dm del coelferore

l.«
1
4 v

1
4

02878905

PARTE CIVILE:

- 1) MORRIONE ROBERTO APPELLANTE Difensore Aw.CATERINA MALAVENDA Foro di MILANO
- 2) FERRI ARCANGELO APPELLANTE Difensore Aw.CATERINA MALAVENDA Foro di MILANO
- 3) RANUCCI SIGFRIDO APPELLANTE Difensore Aw.CATERINA MALAVENDA Foro di MILANO

02878905

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monografico di MONZA-DESIO 443/2004 dei 14-05-2004

con la quale veniva condannat , alla pena di:
N.D.P. PER DIFETTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ';
PER GUZZANTI RELATIVAMENTE ALL'IMPUTAZIONE DI DIFFAMAZIONE A MEZZO
STAMPA AGGR. CONT.
PER CERVI RELATIVAMENTE ALL'IMPUTAZIONE DI OMESSO CONTROLLO SUL
CONTENUTO DELL'ARTICOLO DIFFAMATORIO AGGR,
IN PADERNO DUGNANO IN DATA ANTECEDENTE E PROSSIMA AL 2.12.2000

per i reat ;
GUZZANTI PAOLO ARTT. 81-595 CO 1 E 3 C.P.-L. 47/48 commesso in PADERNO
DUGNANO in data - -
CERVI MARIO VITTORIO ARTT. 57 IN REL. 595 CO 1 E 3 C.P. commesso in PADERNO
DUGNANO in data - - .

In esito all'odierno dibattimento

Sentita la relazione del Sig, Consigliere Dori. RUGGIERO MASSIMO

« Sentiti, ~~imputat~~

....., il Pubblico Ministero Dott. ISNARDI

il Difensore A w. *Ja. po. Antonio De ... ex art. 102 c.p.p. ed all'Avv. Malavemola (per G.P.C.) e il Difensore Avv. Salvatore Lo Giudice anche in art. 102 c.p.p. ed all'Avv. ...*

<Oia talliFi i mi il u.....>)'>> trwa'kiaikil.....a, p, i < M e o' M > v, r i r t e e i n e a l e a i v a "

I quali concludono come da verbale d'udienza.

02878905

**1 - LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI Monza,
SEZIONE DI STACCATA DI DESIO, E IL SUCCESSIVO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza in data 14,5.2004 il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere, per mancanza di querela, nei confronti di Guzzanti Paolo e Cervi Mario Vittorio, imputati, rispettivamente, il primo per il reato di cui agli artt. 81,595 co. 1 e 3 c.p. e 13 L, 47/48, ed il secondo, quale direttore responsabile del quotidiano II Giornale, per il reato di omesso controllo di cui agli artt. 57 *• 595 co. 1 e 3 c.p., in relazione ai medesimi articoli, come meglio precisato nei capi di imputazione che seguono:

Guzzanti Paolo imputato:

A) del reato p. e p. dagli artt. 81, 595 I e III comma c.p., L. 47/48 perché, cor, più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, quale autore degli articoli pubblicati, su "Il Giornale" in data 29.11.2000, 30.11.2000 e 2.12.2000 con titoli "E* manipolata l'intervista che mi accusa messa in onda dalla Rai", "tagli e ritagli di pubblico servizio" e "Borsellino, il giallo del video e dei tagli di Rai News 24", da intendersi qui integralmente riportati e che si allegano in copia, offendeva la reputazione di Morrione Roberto, Ferri Arcangelo e Ranucci Sigfrido. Con aggravante del riferimento a fatti determinati,

In Paderno Dugnano, in data antecedente e prossima al 2.12.2000.

Cervi Mario imputato:

B) del reato p. e p. dall'art. 57 cp. in reazione all'art. 595 1 e 1 r 11 comma c.p., perché nella qualità di direttore responsabile de "Il Giornale", ometteva di esercitare sul contenuto del citato periodico il controllo necessario ed impedire che, attraverso la pubblicazione degli articoli citati nel capo precedente, venisse commesso il reato di cui al capo a). In Paderno Dugnano, in data antecedente e prossima al 2 12,2000

Avverso la sentenza citata è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore delle parti civili Morrione, Ferri e Ranucci deducendo violazione di legge.

Con sentenza in data 27,4.2005, la Suprema Corte (sent. N. 983, Pres. Lattanzi), trattandosi di ricorso per saltum, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio, ai sensi deU'art. 569 epp, alla Corte d'Appello di Milano, per il giudizio.

Nel corso del giudizio d'appello, su accordo delle parti, è stata acquisita la produzione documentale presentata nell'interesse della parte civile e degli imputati, ivi inclusa la missiva, in data 20.9.2001, a firma Fiammetta Borsellino, e, essendovi accordo

IR

02878905

delle parti sulla originalità della cassetta che è stata richiesta dalla P.G. alla Procura di Palermo (nel senso che si tratta della videocassetta che la Procura ha ricevuto dalla famiglia Borsellino), è stata prima disposta e poi acquisita la trascrizione sia della cassetta appena indicata che di quella relativa alla trasmissione di Rai News 24, Inoltre, sono stati sentiti come testimoni le parti lese Morrione, Ranucci e Ferri.

All'esito del giudizio, il P.G., le parti civili e la difesa degli imputati hanno concluso come da verbale in atti.

La Corte osserva:

Deve, in primo luogo, rilevarsi la intempestività della querela presentata, in data 2.3.2001, dalla parte lesa Morrione, con riferimento agli articoli pubblicati sul quotidiano II Giornale in data 29 e 30.11.2000. Per i due articoli citati, infatti, come desumibile dalla lettera inviata dallo stesso Morrione al direttore del Giornale, e pubblicata in data 2.12.2000 sullo stesso quotidiano, Morrione aveva, certamente da epoca precedente alla pubblicazione della lettera, avuto conoscenza dei fatti di cui si è poi lamentato con la querela. Risulta, quindi, oggettivamente provato che la querela sia stata proposta da Morrione oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge. Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2344 del 21/01/1999, dep. 23/02/1999, Rv. N. 212620, Presidente: Consoli G.

Estensore: Femia G.) ha precisato che "il reato continuato va considerato quale fenomeno unitario solo per i limitati fini, previsti espressamente dalla legge. Infatti, pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie^ caratteristiche e diversa potenzialità lesiva... Ciò comporta la necessità di far decorrere- il relativo termine (per la querela) autonomamente per i singoli reati".

In relazione agli articoli citati e con riferimento alla parte lesa Morrione deve, pertanto, dichiararsi di non doversi procedere nei confronti degli imputati, perché l'azione penale non poteva essere iniziata, per i reati rispettivamente ascritti, per mancanza di tempestiva querela.

Il ragionamento esposto non può essere replicato con riferimento alle parti lese Ferri e Ranucci, non risultando, diversamente da quanto rilevato per il Morrione, elementi da cui desumere che avessero avuto conoscenza, oltre tre mesi prima della data di presentazione della querela, della pubblicazione degli articoli oggetto di doglianza.

02878905

Può a questo punto procedersi all'esame degli articoli citati nel capo di imputazione.

Nel primo allaccio, in data 29.11.2000, si fa riferimento ad una diffida inviata dall'avv. di Dell'Utri alla Rai, in cui si definisce manipolata, per "determinare discredito e diffamazione", l'intervista a Borsellino mandata in onda dalla stessa Rai. Si lamenta che l'intervista sia stata falsificata "all'evidente scopo di attribuire alle dichiarazioni dell'intervistato significati diversi da quelli espressi nell'intervista originale". Rileva l'autore dell'articolo che "tagli e manipolazioni sarebbero tali da accreditare coinvolgimenti di Dell'Utri nel traffico di droga e rapporti diretti con Vittorio Mangano". Il giornalista dà atto che la Rai ha sostenuto che il filmato è copia dell'originale depositato agli atti di un processo penale, ottenuta su autorizzazione della magistratura e trasmessa senza manipolazioni né tagli. Annota, tuttavia, il giornalista che "i brani dell'intervista trasmessa dalla Rai non coincidono con **quelli apparsi Sull'Espresso**", e già a **suo tempo ritenuti, pacificamente, trascrizione letterale del testo originale**. Il giornalista conclude a questo punto che, evidentemente, la videocassetta ottenuta dalla Rai non contiene l'intervista originale a Borsellino e commenta testualmente; "qualcuno l'ha manipolata. Se non è stata la Rai, chi ci ha messo le mani?", I concetti appena esposti risultano ribaditi nel successivo articolo del Giornale in data 30.11.2000, in cui si espongono anche, dettagliatamente, le differenze rilevate tra il testo dell'intervista mandata in onda e quello a suo tempo pubblicato sul settimanale L'Espresso.

Analogamente, nell'articolo pubblicato, sul quotidiano citato, in data 2.12.2000, dal titolo "Borsellino, il giallo del video e dei tagli, di RAI News 24", il giornalista Guzzanti - prendendo spunto dalla lettera con cui Morrione, pur confermando di avere trasmesso integralmente l'intervista in questione rilevava che si tratta di "una -sintesi-montata" in cui mancano alcune righe rispetto al testo dell'Espresso - ribadisce che l'intervista mandata in onda nella trasmissione è stata manipolata e conclude che la lettera del Morrione deve considerarsi una "ammissione di colpa".

Non vi è dubbio che l'accusa di avere trasmesso una intervista manipolata, evidentemente al fine di diffamare l'on. Dell'Utri, concreti una offesa all'onore ed alla reputazione dei giornalisti responsabili del servizio mandato in onda da Rai News.

Deve anche rilevarsi che, in base alle risultanze delle trascrizioni, emerge l'assoluta corrispondenza tra la videocassetta che i



02878905

giornalisti della Rai hanno ottenuto dalla famiglia Borsellino (e corrispondente a quella agli atti della Procura di Palermo) e l'intervista che Rai News ha mandato in onda.

Per accertare se, ne] caso di specie, ricorra la scriminante invocata dal difensore degli imputati, conviene, quindi, partire dalla considerazione che il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Infatti la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti, **purché, alla base, non vi sia un travisamento dei fatti.**

Nella lettera trasmessa al quotidiano Il Giornale e pubblicata unitamente all'articolo citato del 2.12.2000, Morrione, dopo aver ribadito di aver trasmesso l'intervista "integralmente così come è alata ricevuta", evidenzia che l'intervista televisiva "è chiaramente **la sintesi montata (riteniamo dagli autori)** di 50 minuti di registrazione, come specificò nei suoi articoli l'Espresso". Nel corso del dibattimento d'appello, Ranucci e ha precisato che, malgrado i tentativi fatti, era risultato impossibile ottenere la versione originale, poiché il giornalista Calvi aveva chiarito che il materiale non era più in loro possesso (in tal senso, esplicitamente, Ferri, ud. 12.12.2007, pagg. 43,44) e che "la casa di produzione era fallita" (Ranucci, ibidem, pag. 18).

NeU'articolo di Guzzanti, pubblicato in data 2.12.2000, si sottolinea come la trascrizione della cassetta, contenente una sintesi, di circa 12 minuti, dell'originale (di 50 minuti), sia stata integralmente pubblicata, dalla giornalista Chiara Berla, sul settimanale l'Espresso. Nell'articolo si precisa pure che Morrione ha dichiarato di avere "acquisito l'intervista dalla Procura di Caltanissetta, ciò che ci sorprende moltissimo e su cui vorremmo sapere la verità, tutta la verità che ci sembra*[£] ~~comtunique-inquietante,,~~". In partiCòlare, /Guzzanti lamenta che^j nella trascrizione mandata in onda da Rai News, rispetto al testo a suo tempo pubblicato Sull'Espresso, sia "stata tagliata la parte dell'intervista in cui il povero Borsellino parla dell'autentica attività ippica svolta da Mangano a Milano". Poi vi sono tagli a domande e risposte, con il risultato di "creare confusione nello spettatore fra due intercettazioni diverse e distanti, nel tempo e nello spazio, alle quali Borsellino si riferisce in momenti diversi".

In effetti, anche il servizio di Rai News fa riferimento esplicito, in apertura, all'articolo già pubblicato dall'Espresso nell'aprile

02878905

del 1994, evidenziando che "ci sono però delle piccole differenze rispetto al video che vedrete". Morrione, peraltro, anche nella lettera già ricordata, inviata al quotidiano Il Giornale, ha ribadito il suo punto di vista, e cioè che "la sostanza, lo spirito, i passaggi decisivi dell'intervista trasmessa, il messaggio che ne emana" non sono diversi rispetto al contenuto del testo "più largo" pubblicato dall'Espresso.

Deve, a questo punto, per una valutazione compiuta della questione, esaminarsi il dettaglio dei brani a cui si fa riferimento. Nell'articolo pubblicato in data 8.4.1994 sul settimanale L'Espresso, si premette (pag. 81) che si tratta della trascrizione letterale di alcuni brani della lunga intervista (50 minuti di registrazione) rilasciata da Borsellino ai due giornalisti francesi Moscardo e Calvi, Nel corso intervista, come pubblicata dal settimanale, rispondendo alle domande circa Vittorio Mangano, Borsellino, premesso che il Mangano fu indicato "sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra, precisa che il predetto, in base alle emergenze probatorie, "risulta l'interlocutore di una telefonata intercorsa tra Milano e Palermo, nel corso della quale lui, conversando con un altro personaggio delle famiglie mafiose palermitane, preannuncia o tratta l'arrivo di una partita d'eroina chiamata alternativamente, secondo il linguaggio che si usa nelle intercettazioni telefoniche, come "magliette" o "cavalli". Il Mangano è stato poi sottomesso al processo dibattimentale ed è stato condannato per questo traffico di droga. A successiva domanda, Borsellino risponde: **"a Milano credo che lui dichiarò di gestire un'agenzia ippica o qualcosa del genere. Comunque, che avesse questa passione dei cavalli risulta effettivamente la verità, perché anche nel processo, quello delle estorsioni.., non ricordo a che proposito, venivano fuori i cavalli. Effettivamente dei cavalli, non cavalli per mascherare il traffico di stupefacenti"**.

Vi è poi (pag. 82) un paragrafo intestato "al telefono con-Marcello"²²,... Il...dialogo 'procede testualmente (anche se perZX^ comodità si omettono le virgolette) come segue. D(omanda): dunque quando Mangano parla di cavalli intendeva drogaV^{2*} R(isposta): diceva cavalli e diceva magliette, talvolta.. D: perché se ricordo bene c'è nella San Valentino una intercettazione tra lui e Marcello DeirUtri, in cui si parla di cavalli? R, : sì, comunque non è la prima volta che viene utilizzata, probabilmente non si tratta della stessa intercettazione. Se mi Consente di consultare... No, questa intercettazione è tra Mangano e uno della famiglia degli Inzerillo... Tra l'altro questa tesi dei cavalli che vogliono dire droga è una tesi che fu

02878905

asseveratala nella nostra ordinanza istruttoria e che poi fu accolta in dibattimento, tant'è che Mangano fu condannato" D.i e Dell'Utri non c'entra in questa storia? R.: Dell'Utri non è stato imputato nel maxi - processo, per quanto io ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano... D.: e tornando a Mangano, le connessioni tra Mangano e Dell'Utri? R.: si tratta di atti processuali dei quali non mi sono personalmente occupato, quindi sui quali non poteri rivelare nulla. D.: ri. ma quella conversazione con Dell'Utri poteva trattarsi di cavalli? R.: **la conversazione inserita nel maxi-processo, se non piglio errori, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo. Quindi non. credo potesse trattarsi effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li recapita all'ippodromo, o comunque al maneggio. Non certamente dentro l'albergo".**

Come può rilevarsi, dal testo appena riportato risulta che Borsellino ha chiaramente indicato che Mangano, pur essendo un terminale nei traffici di stupefacenti (chiamati in gergo "magliette o cavalli"), aveva un interesse anche per i cavalli veri. Il Magistrato ha anche chiarito che la intercettazione telefonica del maxi processo c.d. San Valentino, in cui Mangano si riferisce alla droga non è intercorsa con Dell'Utri ma è, invece, una intercettazione tra Mangano e uno della- famiglia degli Inzerillo: Dell'Utri è estraneo a questi fatti e non è stato neppure imputato nel maxi — processo.

Dopo queste esplicite precisazioni, risulta evidente che l'ultima risposta data da Borsellino, anche se l'interlocutore formula la domanda (si. ma quella conversazione con Dell'Utri poteva trattarsi di cavalli?) in modo analogo rispetto a quello usato al principio del discorso, deve essere riferita alla conversazione del Mangano con uno della famiglia degli Inzerillo, chiaramente un soggetto diverso da Dell'Utri (che non è stato imputato nel maxi - processo), anche se rinterlocutore, nella sua domanda, **ha** continuato—ad—individuare—"la telefonata ' intercettata ' come avvenuta con Dell'Utri. Insomma, le esplicite precisazioni già fatte da Borsellino, evidenziano che la sua risposta si riferisce alla telefonata del maxi — processo, individuata anche dal contenuto (il riferimento ai cavalli), essendo irrilevante che il suo intervistatore continui a riferirsi a Dell'Utri, anziché ad uno degli Inzerillo, malgrado quanto appena spiegato dal Magistrato. La interpretazione della sequenza del dialogo non consente dubbi interpretativi di segno opposto.

Il testo della intervista a Borsellino, mandato in onda da Rai News, presenta alcune significative differenze, che riguardano i

02878905

punti dei testo già sopra evidenziati graficamente mediante sottolineatura e neretto. In particolare manca il riferimento all'interesse del Mangano per i cavalli (intesi come animali e non come sinonimo di droga). Inoltre, laddove viene fatta a Borsellino la domanda: **perché se ricordo bene c'è nella San Valentino una intercettazione tra lui e Marcello Dell'Utri, in cui si parla di cavalli?** anziché la risposta che sopra abbiamo riportato, in cui si evidenzia che la **intercettazione è tra Mangano e uno della famiglia degli Incerinosi** giunge alla risposta, come sopra si può leggere, data ad una differente domanda e cioè che, "nella **conversazione inserita nel maxi-processo, se non piglio errori, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo. Quindi non credo potesse trattarsi effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li recapita all'ippòdromo, o comunque al maneggio. Non certamente dentro l'albergo**".

In sostanza, dalle modifiche descritte, risulta che sarebbe stato Dell'Utri, anziché un componente della famiglia Inzerillo, l'interlocutore di una telefonata con Mangano nella quale, attraverso un linguaggio criptato, si faceva riferimento alla droga.

La modifica non può essere definita di poco conto, dal memento che si attribuisce a Dell'Utri di essere stato interlocutore di Mangano in una telefonata, avente ad oggetto stupefacenti, in realtà intervenuta con un soggetto diverso.

Deve anche sottolinearsi che non vi è dubbio che, nella trasmissione televisiva di Rai News 24, sia stata usata, integralmente e senza manipolazioni, l'intervista tratta dalla copia della videocassetta che il giornalista Ranucci aveva ricevuto da Fiammetta Borsellino. Tale conclusione può trarsi dalle dichiarazioni, in data 20.9.01, della stessa Fiammetta Borsellino (che ne ha confermato la conformità), acquisite agli atti su accordo delle parti, e dalla lettura comparata della trascrizione del testo mandato in onda e di quella relativa alla

.....^cassetta- a--cui -fa -riferimento - -la Borsellino; -Peralto, deve evidenziarsi come la stessa Fiammetta Borsellino abbia chiarito che la videocassetta è stata da lei "ritrovata presso l'abitazione di famiglia" e non sia stata in grado di fornire indicazioni certe circa "5T la provenienza del documento video in questione:

"presumibilmente esso fu dato nel 1994 a un componente della mia famiglia in occasione di un evento commemorativo, attraverso la mediazione della giornalista Chiara Beria di Argentine, allora redattrice dell'Espresso, Scrivo presumibilmente, perché Fincertezza deriva dal numeroso materiale video riguardante mio padre che ci è stato consegnato

02878905

nelle più svariate occasioni nell'arco di questi anni...". Proprio queste incertezze della stessa Fiammetta Borsellino nella ricostruzione della provenienza del documento video la cui copia è stata consegnata ai giornalisti di Rai News e la certezza delle differenze rispetto al documento pubblicato dall'Espresso hanno convinto la Corte della impossibilità di ricostruire la storia della videocassetta e di individuare chi abbia provveduto alla ulteriore sintesi e montaggio del materiale in questione.

Tuttavia, a prescindere da una curiosità storica che rimane insoddisfatta, ciò che qui interessa è che l'operazione di sintesi e montaggio non è stata certamente realizzata dai giornalisti di Rai News, anche se è evidente che tra il testo dell'intervista risultante dalla videocassetta mandata in onda e quello che emerge dall'articolo dell'Espresso vi sono le differenze già evidenziate, conseguenza di tagli e spostamenti. Monione ha definito "piccole" le differenze qui sottolineate e ha ribadito tale concetto nella missiva poi inviata al quotidiano II Giornale. Il giornalista Guzzanti non è stato della stessa opinione, ritenendo che non si tratti affatto di particolari minimi. In particolare, sottolineando proprio le differenze che riguardano la già ricordata intercettazione telefonica, Guzzanti ha parlato "di un grave caso di manipolazione politica". Inoltre Guzzanti, nell'articolo in questione, con riferimento alla cassetta (già sintesi di quella originaria) dei due intervistatori francesi, già integralmente pubblicata da Chiara Beria Sull'Espresso, ha precisato: "quella era e resta l'unico documento noto della famosa intervista. Ho chiesto a Chiara Beria dove fosse finita, la cassetta... e mi ha risposto: l'ho consegnata alla vedova Borsellino perché si trattava dell'ultimo ricordo, del giudice ucciso. Che cosa poi ne abbia fatto la signora, lo ignoro. La stessa collega, che non è certo tenera con Berlusconi e DeH'Utri, si è detta sconcertata e irritata per l'uso che è stato fatto del materiale da lei recuperato e prodotto Sull'Espresso. Morrione dice ora di avere acquisito l'intervista data -procurà di Caltanissetta, ciò che ci sorprende moltissimo e su cui vorremmo sapere la verità, tutta la verità che"; ci sembra comunque inquietante. Morrione fa del sarcasmo sul fatto che io abbia usato la parola schifo. Forse ha ragione e mi correggo. La parola appropriata è: paura"

Dal testo dell'articolo appena riportato emerge con chiarezza che le critiche espresse da Guzzanti, quando ha sostenuto di trovarsi di fronte ad un caso di manipolazione, sono basate su alcuni punti fermi;

- autenticità del testo dell'intervista pubblicata F8.4.1994 sull'Espresso;

02878905

- convinzione che la cassetta trascritta nell'articolo dell'Espresso fosse l'unico documento relativo all'intervista di Borsellino;
- esistenza di differenze significative tra il testo dell'intervista pubblicato Sull'Espresso e quello mandato in onda da Rai News.

“In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso di pubblicazione di una notizia non vera, il giornalista può legittimamente invocare l'esercizio putativo del diritto di cronaca solo se dimostri non solo di avere posto ogni più oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti formative e di aver esplicito ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità, ma anche di avere operato ogni più penetrante esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata. In altri termini, per la configurabilità dell'esimente putativa è necessario che l'agente abbia esaminato, controllato e verificato in termini di adeguata serietà professionale la notizia, rimanendo vittima di un errore involontario” (sezione V, sent. 4.11 - 10.12.99 n. 14111, Pres. Ietti)

Una volta ritenuto, come pacificamente viene fatto da tutti, l'autenticità del testo dell'intervista pubblicata Sull'Espresso, non vi è dubbio che le rilevate differenze - obiettivamente riscontrabili rispetto al testo mandato in onda da Rai News e, come risulta dalla ricostruzione sopra delineata, frutto di tagli evidenti - facciano concludere, in maniera logica, che ci si dova di fronte ad un'alterazione del testo originario. La Corte ha già fatto una lettura dettagliata delle modifiche e motivato perché non possono ritenersi di poco conto come, invece, sostenuto dai giornalisti di Rai News. Guzzanti, negli articoli in esame, ha denunciato che si tratta di una manipolazione a fini politici. Sul punto, nell'articolo in data 30.11, ha specificamente osservato; “la Rai sostiene di non aver manipolato nulla e di aver mandato in onda l'originale tal quale l'ha avuto. Noi non abbiamo strumenti né metodi per dubitare di una tale affermazione. Ma oltre a voler sapere chi, come, dove e perché ha manipolato l'intervista riuscendo a venderla alla Rai, ci piacerebbe sapere perché nella sua risposta viale Mazzini non fa il minimo cenno alla trascrizione già pubblicata dall'Espresso, che mostra in maniera clamorosa che cosa sia accaduto. Come e per mano di chi, resta da stabilire. Ma subito, per favore”.

Ribadito che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, nessuna manipolazione è ascrivibile a Morrione Roberto, Ferri Arcangelo e Ranucci Sigfrido, deve rilevarsi che le critiche formulate da Guzzanti poggiano sul fatto

02878905

pacifico che l'intervista mandata in onda è obiettivamente frutto di una rielaborazione della cassetta originale. Guzzanti aveva come elemento di paragone un dato certo; l'articolo pubblicato sull'Espresso. La lettura dell'articolo dell'Espresso era, per Guzzanti, come una "cartina al tornasole" e rappresentava, quindi, attuazione del controllo circa la verità della notizia percepita a seguito del servizio di Rai News, adempimento dell'obbligo esigibile dal giornalista e correlativamente giustificazione dell'incolpevole,, involontario errore percettivo del giornalista stesso, come tale scusabile, sulla corrispondenza al vero del fatto esposto.

I brani più significativi degli articoli di Guzzanti sono stati già ampiamente riportati in questa sede. In tema di diffamazione a mezzo stampa, il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se di interesse sociale e veritiere o, putativamente, tali) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono presentate. D'altra parte è anche pacifico che laddove sia configurabile, come nel caso in esame, una polemica che ha radici di tipo politico, in cui risulta preminente "l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica", sia giustificata una maggiore aggressività nel linguaggio. Può a questo punto rilevarsi che, negli articoli in esame, i toni usati non esprimono malanimo nei confronti degli interlocutori, tanto che, nell'articolo del 30,11, si distingue chiaramente tra la manipolazione della videocassetta, ritenuta certa, e l'autore della manipolazione, che si ipotizza potere essere un soggetto diverso, come emerge anche dal fatto di averci accertamento della verità circa la provenienza del documento video e la congiura che si ritiene posta in essere da soggetti da identificare. In definitiva, gli articoli, pur nella durezza dei giudizi formulati, non trascendono ad attacchi personali diretti a colpire la figura morale dei soggetti di riferimento né fanno uso di termini offensivi rivolti, in modo gratuito, agli interlocutori.

Tanto esposto, deve ritenersi rispettato il limite della continenza e sussistente, nella forma putativa, la scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 codice penale. Infatti, pur non essendo vero che i giornalisti di Rai News hanno rimaneggiato

02878905

l'intervista, è obiettivamente vero, nei suoi elementi essenziali, il fatto che l'intervista mandata in onda da Rai News è frutto di una alterazione.

Tanto esposto, poiché gli articoli in esame, laddove risultano lesivi della reputazione delle parti lese, sono scriminati dal diritto di critica, in forma putativa, Guzzariti Paolo deve essere assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato e, di conseguenza, il direttore responsabile Cervi Mario deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

visti gli artt. 569, 529 e 530 cpp

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Guzzanti Paolo e Cervi Mario Vittorio per i reati rispettivamente ascritti, con riferimento agli articoli pubblicati su "Il Giornale" in data 29.11.2000 e 30.11.2000 In relazione alla querela proposta da Morrione Roberto in quanto intempestiva.

Assolve

Guzzanti Paolo dalla imputazione residua perché il fatto non costituisce reato e Cervi Mario Vittorio dalla imputazione residua perché il fatto non sussiste.

Stabilisce

in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 21.1.2008

Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Ruggiero

Il Presidente
Edoardo Veronelli

ILCMTCEUJEHB

Il Giudice Mario

ATL